

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

☒ Affissa all'Albo Pretorio il **14/05/2014**

**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMPONENTE RIFIUTI (TARI).**

Nr. Progr. **16**

Data **12/05/2014**

Seduta NR. **5**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 12/05/2014

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala di Consiglio Comunale, oggi 12/05/2014 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
DAZZANI STEFANIA	S	BERTI GIULIANO	S	CORPOSANTO RICCARDO	N
SARTIANI RENATO	S	RUGGIERO GIUSEPPINA	S	GULMANELLI MATILDE CLELIA	N
FIORDALISI SERGIO	S	PASATTI ALBERTO	S	MOROTTI FABIO	N
BARTOLI GABRIELE	S	ZANIBONI EVARISTO	S		
MORTERO CLORINDA ALESSIA	S	SANFILIPPO MARIA TERESA	S		
DARDI GIULIA	S	MANOCCHIA ARMANDO	S		
BERTUZZI BRUNO	N	DALLE FABBRICHE ANTONIO	N		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 5</i>		

Assenti Giustificati i signori:

GULMANELLI MATILDE CLELIA

Assenti Non Giustificati i signori:

BERTUZZI BRUNO; DALLE FABBRICHE ANTONIO; CORPOSANTO RICCARDO; MOROTTI FABIO

Partecipa alla seduta la SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SIMONETTA D'AMORE.

*In qualità di SINDACO, il DOTT.SSA STEFANIA DAZZANI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
BERTI GIULIANO, MANOCCHIA ARMANDO, RUGGIERO GIUSEPPINA.*

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMPONENTE RIFIUTI (TARI).**

*Nel corso della trattazione del punto 3 è entrata l'Assessore Mortero Clorinda Alessia ,
Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri .*

Il Sindaco propone la trattazione congiunta dei punti dal 4 al 9 tutti legati all'approvazione del bilancio .

Non essendovi obiezioni , prosegue con l'esposizione degli oggetti.

I verbali della discussione saranno allegati all'originale della deliberazione n. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

- Preso atto che con separati regolamenti si procede ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

- Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni e atteso che ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere previste, oltre a quelle elencate dalle norme indicate, e ritenuto di avvalersi di tale possibilità, come indicato agli artt. 15 e 17 dell'allegato articolato regolamentare;

- Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

- Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;

- Visto Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2014, con il quale il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014

- Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 53 del 21/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 12/05/2014

- Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;
- Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del decreto prot.n.79/6 del 10.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
- Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012;
- Visto il decreto prot.n.2764/2/2013 del rinnovato Presidente del Nuovo Circondario Imolese di conferma dell'incarico di Direzione e di quelli di posizione organizzativa;
- Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi Associato, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
- Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
- Richiamato l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ove si prevede che i Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili
- Atteso che l'adozione del presente atto è presupposto necessario per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 che, come chiarito dal ministero dell'interno con circolare F.L. 6/2009, per la notevole rilevanza nella gestione amministrativa e contabile e per il fatto che si tratta di un

adempimento previsto dalla legge, rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all'art. 38 co 5 TUEL”

- Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

- Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

con votazione resa in forma palese con il seguente esito :

- consiglieri presenti n. 12
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. //
- astenuti n. //

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, composto di n. 26 articoli e relativi allegati A, B e C facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti.
- 4) Di rinviare la determinazione delle tariffe del tributo, da approvarsi annualmente a successiva deliberazione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato, nella Regione Emilia Romagna, dall'autorità Regionale competente ATERSIR ;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Indi, con separata votazione resa in forma palese con il seguente esito

- consiglieri presenti n. 12
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. //
- astenuti n. //

.il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di poter provvedere tempestivamente nei provvedimenti conseguenti.



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani.....	2
Art. 4 – Soggetto attivo.....	3
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	3
Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa.....	4
Art. 8 – Esclusioni dal tributo	4
Art. 9 – Categorie di utenza.....	6
Art. 10 - Tariffe del tributo	7
Art. 11 – Tributo giornaliero	9
Art. 12– Tributo provinciale	10
Art. 13 – Riduzioni del tributo	10
Art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	10
Art. 15 – Agevolazioni.....	11
Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	12
Art. 17 – Esenzioni.....	12
Art. 18 – Riscossione.....	13
Art. 19 – Dichiarazione.....	13
Art. 20 – Rimborsi e compensazione	15
Art. 21 – Funzionario Responsabile	16
Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni.....	16
Art. 23 – Riscossione coattiva	17
Art. 24 – Contenzioso	17
Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento.....	18
Art. 26 – Clausola di adeguamento.....	18
Allegati	A, B, C

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Borgo Tossignano dell'imposta unica comunale (IUC), per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.
4. Per la classificazione dei rifiuti urbani e dei criteri di assimilazione degli stessi, si rinvia al agli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (approvato con delibera C.C. 18 del 27.6.2013) .

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile

abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in

tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- h) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica – limitatamente alle serre a terra;
- i) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione. Al fine della determinazione della superficie assoggettata al tributo, fa fede la superficie già dichiarata o accertata in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. Eventuale ridefinizione della superficie, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 661 della legge 147/2013, può avvenire previa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, supportata da idonea documentazione. In tal caso, la quantificazione del tributo tari, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9 – Categorie di utenza

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data d'emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute. Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
 - c) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini IMU. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 - d) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.
- 3) Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, utilizzando la tabella di conversione costituente ***l'allegato C*** del presente regolamento.
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
 - 5) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
 - 6) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 10 - Tariffe del tributo

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è composta da:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.

- 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 11 – Tributo G iornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

- 5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 12 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale

Art. 13 – Riduzioni del tributo

- 1) Il tributo è graduato in relazione alla distanza tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (**allegato A**).
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.

- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.

Art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA GALVANO TECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
GOMMISTA	50%
TIPOGRAFIE – VETRERIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978	20%

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali,

non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali

3) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 15 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658 legge 27/12/2013 n.147 - sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
- 2) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, secondo la scontistica prevista all'**allegato B** al presente regolamento.

L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- 3) Ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'**allegato B**.

L'attribuzione delle quantità di raccolta differenziata alle utenze domestiche ai fini dell'applicazione dello sconto, avviene con riferimento all'anno di imposta fino al 30 settembre. L'attribuzione della raccolta differenziata dal 1 ottobre al 31 dicembre, verrà quantificata e riconosciuta con l'applicazione del conguaglio del tributo nella prima liquidazione utile.

- 4) Ai sensi dell'art.7 comma 2 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti e presenta al Gestore, in tempo utile, la relativa ed idonea documentazione, in relazione alle valorizzazioni ed

alle limitazioni indicate nell'**allegato B**. Ogni agevolazione TARI è conforme a quanto previsto dalla norma di legge e, se legittima, è comunque quantificabile nella stessa misura prevista da regolamento TARES anno 2013.

- 5) Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie, per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione della riduzione è riportata **nell'allegato B**.

Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art.17 - Esenzioni

- 1) Sono considerati esenti dal tributo i locali utilizzati dalle ONLUS di cui all'art.10 del D.Lgs.460/97. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
- 2) Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap o con invalidità superiore al 66% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 83% sulla quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari con portatori di handicap o persone con invalidità superiore al 66 %. In tal caso verrà applicata una riduzione sulla quota variabile corrispondente alla persona avente diritto.
- 3) Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati. Tali condizioni sono attestate dal Servizio di assistenza sociale.
- 4) Cimiteri e locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, compreso gli impianti sportivi di proprietà comunale e le aree comunali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali.

Art. 18 - Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: rata periodo gennaio - giugno dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente

- b) 16 dicembre: rata periodo luglio - dicembre dell'anno in corso.
- c) Per l'anno 2014, in conseguenza alla istituzione della TARI a seguito della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, la prima rata avrà scadenza il 31 luglio 2014.
- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- 6) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 7) La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
- 8) Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 19 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dallo stesso, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune od al Gestore – in caso di affidamento della gestione TARI in concessione - o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione

della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

- 3) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 8) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
- 9) Le dichiarazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 10) La dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);

cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale (rif. art. 9 comma 2 lett.b) di questo regolamento) ;

indirizzo (via, numero civico, numerazione interno se presente), dati catastali completi (Foglio, particella e sub) della/delle unità immobiliari occupate/ detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 di questo regolamento;

data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.

indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento);

b) Per le utenze non domestiche:

identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede

legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);

identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute : via, numero civico, numerazione interno se presente, dati catastali Completi (Foglio, particella e sub), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.7 di questo regolamento e destinazione d'uso;

la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.

indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni; (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento).

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 5) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 21 – Funzionario responsabile

- 1) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Concessionario.

Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 4) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato tramite posta elettronica certificata la comunicazione degli importi dovuti, il Comune o il Concessionario provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 5) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

- 9) Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 11) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 12) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 23 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24 - Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art.25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 26 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Comune di Borgo Tossignano

ALLEGATO A al Regolamento Tari

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE ZONE TARIFFARIE	ZONE	
	A/B/C	D
Descrizione	centro e aree particolari, aree urbanizzate e aree rurali	aree a bassa densità residenziale
Distanza in linea d'aria dalla postazione di raccolta di rifiuti indifferenziati (cassonetti) più vicina alla proprietà privata	entro 500 metri	oltre 500 metri
Coefficiente di zona	1,091	0,587

ALLEGATO B al Regolamento Tari

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE	Carta/cartone	Vetro/Plastica/Lattine	Oli e batterie	Compostaggio domestico
	€/kg	€/kg	€/kg	€/componente/anno
	0,1548371	0,1548371	0,1548371	5,164569

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e 27)	Cartone	Vetro/Plastica/Lattine
	€/kg	€/kg
	0,1548371	0,1548371

* Agevolazione per rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero dal produttore.	€/kg
--	------

* NOTA - L'agevolazione è confermata in relazione alla norma di legge in vigore al momento dell'applicazione.

	0,0103291
--	-----------

L'ammontare annuale dell'agevolazione non può essere maggiore del 50 % della quota variabile della tariffa.

ALLEGATO C al Regolamento Tari

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
COLTIVAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA					
011110	COLTIVAZIONE DI CEREALI ESCLUSO IL RISO	3			
011120	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI	3			
011130	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA	3			
011140	COLT. MISTE CEREALI, LEGUMI, SEMI OLEOSI	3			
011200	COLTIVAZIONE DI RISO	3			
011310	COLT. ORTAGGI IN PIENA ARIA	3			
011320	COLT. DI ORTAGGI IN COLTURE PROTETTE	3			
011330	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3			
011340	COLTIVAZIONE DI PATATE	3			
011400	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO	3			
011500	COLTIVAZIONE DI TABACCO	3			
011600	COLT. DI PIANTE PER FIBRE TESSILI	3			
011910	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA	3			
011920	COLT. DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	3			
011990	COLT. DI PIANTE DA FORAGGIO	3			
012100	COLTIVAZIONE DI UVA	3			
012200	COLT. DI FRUTTA TROPICALE E SUBTROPICALE	3			
012300	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	3			
012400	COLT. DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO	3			
012500	COLT. ALB. FRUTTA, FRUTTI BOSCO / GUSCIO	3			
012600	COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI	3			
012700	COLT. PIANTE PRODUZIONE DI BEVANDE	3			
012800	COLT. DI SPEZIE, PIANTE AROM. E FARM.	3			
012900	COLT. DI ALTRE COLTURE PERMANENTI	3			
013000	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	3			
014100	ALL. BOVINI, BUFAL. LATTE, PROD. LATTE CRUDO	3			
014200	ALL. DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE	3			
014300	ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI	3			
014400	ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI	3			
014500	ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI	3			
014600	ALLEVAMENTO DI SUINI	3			
014700	ALLEVAMENTO DI POLLAME	3			
014910	ALLEVAMENTO DI CONIGLI	3			
014920	ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA	3			
014930	APICOLTURA	3			
014940	BACHICOLTURA	3			
014990	ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA	3			
015000	COLT. AGRICOLE PER ALL. ANIMALI	3			
016100	ATTIVITA' SUPPORTO ALLA PROD. VEGETALE	3			
016201	ATTIVITA' DEI MANISCALCHI	3			
016209	ALTRE ATTIVITA' SUPPORTO PROD. ANIMALE	3			
016300	ATTIVITA' CHE SEGUONO LA RACCOLTA	3			
016401	PULITURA E CERNITA DI SEMI E GRANAGLIE	3			
016409	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMENTI PER SEMINA	3			
017000	CACCIA, CATTURA ANIMALI, SERVIZI CONNESSI	3			
UTILIZZAZIONE AREE FORESTALI					

021000	SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	3			
022000	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	3			
023000	RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	3			
024000	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	3			
PESCA E ACQUACOLTURA					
031100	PESCA ACQ.MARINE/LAGUNARI, SERVIZI CONN.	3			
031200	PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
032100	ACQ.COLT. MARE, LAGUNA, SERVIZI CONN.	3			
032200	ACQ.COLT. ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
ESTRAZIONE CARBONE					
051000	ESTRAZIONE DI ANTRACITE E LITANTRACE	20	(1)		
052000	ESTRAZIONE DI LIGNITE	20	(1)		
ESTRAZIONE PETROLIO					
061000	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	20	(1)		
062000	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	20	(1)		
ESTRAZIONI METALLIFERE					
071000	ESTRAZIONE MINERALI METALLIFERI FERROSI	20	(1)		
072100	ESTRAZIONE MINERALI DI URANIO E DI TORIO	20	(1)		
072900	ESTRAZIONE ALTRI MIN. METALL.NON FERROSI	20	(1)		
ESTRAZIONI MINERALI					
081100	ESTR. PIETRE ORNAM/COSTR/CALCAREE/ECC.	20	(1)		
081200	ESTR. GHIAIA, SABBIA, ARGILLE E CAOLINO	20	(1)		
089100	ESTR. MIN. IND. CHIMICA/FERTILIZZANTI	20	(1)		
089200	ESTRAZIONE DI TORBA	20	(1)		
089300	ESTRAZIONE DI SALE	20	(1)		
089901	ESTRAZIONE DI ASFALTO E BITUME NATURALE	20	(1)		
089909	ESTR. DI POMICE E DI ALTRI MINERALI NCA	20	(1)		
SUPPORTO ALLE ESTRAZIONI					
091000	SUPP. ESTR. PETROLIO E DI GAS NATURALE	20	(1)		
099001	SUPPORTO ESTRAZIONE PIETRE ORNAMENTALI	20	(1)		
099009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPP. ALL'ESTRAZIONE	20	(1)		
INDUSTRIE ALIMENTARI					
101100	PROD CARNE NON VOLATILI E PROD. MACELLAZ.	20	(1)	25	(1a)
101200	PROD. CARNE VOLATILI E PROD. LORO MACELL.	20	(1)	25	(1a)
101300	PRODUZ. PROD. A BASE DI CARNE ANCHE VOLATI	20	(1)	25	(1a)
102000	LAVOR. E CONSERVAZ. PESCE CROST. MOLLU.	20	(1)		
103100	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	20	(1)		
103200	PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI	20	(1)		
103900	LAVOR. E CONSERV. FRUTT. E ORTAGG. NO SUCCHI	20	(1)		
104110	PROD. OLIO OLIVA, OLIVE PREVAL. NO PROPRIE	20	(1)		
104120	PROD OLIO DA SEMI O FRUTT. PREV. NO PROPRI	20	(1)		
104130	PROD. OLI E GRASSI ANIMALI	20	(1)		
104200	PROD. DI MARGARINA E GRASSI COMMEST. SIMILI	20	(1)		
105110	TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE	20	(1)		
105120	PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE	20	(1)	25	(1a)
105200	PROD. GELATI NO VENDITA DIRETTA PUBBLICO	20	(1)		
106110	MOLITURA DEL FRUMENTO	20	(1)		
106120	MOLITURA DI ALTRI CEREALI	20	(1)		
106130	LAVORAZIONE DEL RISO	20	(1)		
106140	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMI E GRANAGLIE	20	(1)		
106200	PROD. AMIDI E AMIDACEI (SI OLIO DI MAIS)	20	(1)		
107110	PROD. PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI	20	(1)	25	(1a)
107120	PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA	20	(1)	24	(1b)
107200	PROD. FET. BISCOTT., BISCOTI E PASTE CONSERV.	20	(1)		
107300	PROD. PASTE ALIMENT., CUSCUS E FARIN. SIMIL.	20	(1)	25	(1a)
108100	PRODUZIONE DI ZUCCHERO	20	(1)		
108200	PROD. CACAO POLVERE, CIOCC., CARAM. E CONFETTI	20	(1)		
108301	LAVORAZIONE DEL CAFFE'	20	(1)		

108302	LAVOR. TE' E DI ALTRI PREP. PER INFUSI	20	(1)		
108400	PRODUZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	20	(1)		
108501	PROD. PIATTI PRONTI CON CARNE E POLLAME	20	(1)		
108502	PROD. PIATTI PRONTI CON PESCE SI FISHCHIPS	20	(1)		
108503	PROD. PIATTI PRONTI A BASE DI ORTAGGI	20	(1)		
108504	PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA	20	(1)		
108505	PROD PIATTI PRONTI A BASE DI PASTA	20	(1)		
108509	PROD. PASTI E PIATTI PRONT ALTRI ALIMENTI	20	(1)		
108600	PROD. PREPAR. OMOGENEIZZATI E ALIM. DIETETICI	20	(1)		
108901	PRODUZIONE DI ESTRATTI E SUCCHI DI CARNE	20	(1)		
108909	PROD. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA	20	(1)		
109100	PROD. MANGIMI PER ANIMALI ALLEVAMENTO	20	(1)		
109200	PROD. ALIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA	20	(1)		
INDUSTRIA BEVANDE					
110100	DISTILL RETTIFICA E MISCELAT ALCOLICI	20	(1)		
110210	PROD. DI VINI DA TAVOLA E V.P.Q.R.D.	20	(1)		
110220	PROD. VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	20	(1)		
110300	PROD. SIDRO E ALTRI VINI A BASE DI FRUTTA	20	(1)		
110400	PROD. ALTRE BEVAN FERMENT NON DISTILLATE	20	(1)		
110500	PRODUZIONE DI BIRRA	20	(1)		
110600	PRODUZIONE DI MALTO	20	(1)		
110700	IND. BIBITE ANALCOL, ACQUE MIN E IN BOTTI	20	(1)		
INDUSTRIA TABACCO					
120000	INDUSTRIA DEL TABACCO	20	(1)		
INDUSTRIE TESSILI					
131000	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	20	(1)		
132000	TESSITURA	20	(1)		
133000	FINISSAGGIO DEI TESSILI	20	(1)		
139100	FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA	20	(1)		
139210	CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA	20	(1)		
139220	FABBRIC. ARTICOLI IN MATERIE TESSILI NCA	20	(1)		
139300	FABBRICAZIONE DI TAPPETI E MOQUETTE	20	(1)		
139400	FABBRIC. SPAGO, CORDE, FUNI E RETI	20	(1)		
139500	FABBRIC. TESSUTI NON TESSUTI NO ABBIGLIAM.	20	(1)		
139610	FABB. NASTGRI, ETICHETT E PASSAMA TESSILI	20	(1)		
139620	FABBRIC. ALTRI ART TESSILI TECNICI INDUST.	20	(1)		
139910	FABBRICAZIONE DI RICAMI	20	(1)		
139920	FABBRICAZIONE DI TULLE, PIZZI E MERLETTI	20	(1)		
139990	FABB. FELTRO E ARTICOLI TESSILI DIVERSI	20	(1)		
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO IN PELLE					
141100	CONFEZ. DI ABBIGL. IN PELLE E SIMILPELLE	20	(1)		
141200	CONFEZ. CAMICI DIVISE E ALTRI IND. DA LAV.	20	(1)		
141310	CONF. IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	20	(1)		
141320	SARTORIE E CONF. SU MISURA DI ABBIGL. ESTER.	20	(1)		
141400	CONFEZ. CAMICE T-SHIRT E BIANCHERIA INTIMA	20	(1)		
141910	CONFEZ. VARIE E ACCESSORI PER L'ABBIGL.	20	(1)		
141921	FABB. CALZATURE IN MAT. TESSILE NO SUOLE	20	(1)		
141929	CONFEZ. ABBIGL. SPORT E INDUM. PARTICOLARI	20	(1)		
142000	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	20	(1)		
143100	FABB. ARTICOLI DI CALZETTERIA IN MAGLIA	20	(1)		
143900	FABB. PULLOVER E ARTICOLI SIMILI A MAGLIA	20	(1)		
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN PELLE					
151100	PREP. CONC. CUIOIO PELLE PREP. TINTA. PELLICC.	20	(1)		
151201	FABB. FRUSTINI E SCUDISCI PER EQUITAZIONE	20	(1)		
151209	FABB. ART. DA VIAGGIO PELLETT. E SELLERIA	20	(1)		
152010	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	20	(1)		
152020	FABB. DI PARTI IN CUIOIO PER CALZATURE	20	(1)		
INDUSTRIA LEGNAME E SUGHERO					

161000	TAGLIO E PIALATURA DEL LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162100	FABB. FOGLI DA IMPIALL. E PANNEL. CON LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162200	FABB. PAVIMENTI IN PARQUET ASSEMBLATO	20	(1)	18	(1c)
162310	FABB. PORTE FINES. IN LEGNO (NO BLINDATE)	20	(1)	18	(1c)
162320	FABB. ALTRI ELEMEN. IN LEGNO PER L'EDILIZ.	20	(1)	18	(1c)
162400	FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162911	FABB. DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE	20	(1)	18	(1c)
162912	FABB. MANICI DI OMBRELL BASTONI E SIMILE	20	(1)	18	(1c)
162919	FABB. ALTRI PROD VARI IN LEGNO NO MOBILI	20	(1)	18	(1c)
162920	FABB. PROD. DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	20	(1)	18	(1c)
162930	FABB. ART. IN PAGLIA E MAT. DA INTRECCIO	20	(1)	18	(1c)
162940	LABORATORI DI CORNICIAI	20	(1)	18	(1c)
FABBRICAZIONE PRODOTTI DI CARTA					
171100	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA	20	(1)		
171200	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
172100	FABB. IMBALL. CARTA CARTONE ONDUL. NO PRESS.	20	(1)		
172200	FABB. P.IGIEN-SANIT. DOM. CARTA, OVATTA, CELL.	20	(1)		
172301	FABB P. CARTOTEC SE STAMPA NO PRIM CARAT	20	(1)		
172309	FABB. ALTRI PRODOTTI CARTOTECNICI	20	(1)		
172400	FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	20	(1)		
172900	FABB. ALTRI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
STAMPA ED EDITORIA					
181100	STAMPA DI GIORNALI	20	(1)		
181200	ALTRA STAMPA	20	(1)		
181300	LAV PRELIMINARI ALLA STAMPA E AI MEDIA	20	(1)		
181400	LEGATORIA E SERVIZI CONNESSI	20	(1)		
182000	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE COKE					
191001	FABBRICAZIONE DI PECE E COKE DI PECE	20	(1)		
191009	FABB. ALTRI PRODOTTI DI COKERIA	20	(1)		
192010	RAFFINERIE DI PETROLIO	20	(1)		
192020	PREP., MISC. DERIVATI DEL PETR NO PETROLCHI.	20	(1)		
192030	MISCELAZIONE DI GPL E LORO IMBOTTIGLIAM.	20	(1)		
192040	FAB. EMU. BITUME, CATR., LEGANTI PER STRADALE	20	(1)		
192090	FAB. ALTRI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI					
201100	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	20	(1)		
201200	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI	20	(1)		
201301	FABB. DI URANIO E TORIO ARRICCHITO	20	(1)		
201309	FABB. ALTRI PROD CHIMICI DI BASE INORGAN.	20	(1)		
201401	FABB. ALCOL. ETILICO DA MAT. FERMENTATI	20	(1)		
201409	FABB. ALTRI PROD. CHIM. DI BASE ORGANICA NCA	20	(1)		
201500	FABB. FERTIL., COMPOSTI AZOT. NO FAB. COMPOST	20	(1)		
201600	FABB. MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
201700	FABB. GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
202000	FABB. PROD. CHIM. PER L'AGRICOLTURA NO CONCIMI	20	(1)		
203000	FABB. PITT., VERN., SMALT., INCH., STAMP., ADESIVI SINT.	20	(1)		
204110	FABB. SAP. DET. AGENTI ORG. TENSIOAT. NO TOILETTA	20	(1)		
204120	FABB. SPECIALITA' CHIM. USO DOM. E MANUT.	20	(1)		
204200	FABB. PRODOTTI PER TOILETTA. COSMETICI E SIMILI	20	(1)		
205101	FABBRICAZIONE DI FIAMMIFERI	20	(1)		
205102	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ESPLOSIVI	20	(1)		
205200	FABBRICAZIONE DI COLLE	20	(1)		
205300	FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	20	(1)		
205910	FABB. PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	20	(1)		
205920	FABB. PRO. CHIM. ORG. DERIV. DA FERMENT. O M.P. VEG.	20	(1)		
205930	TRATTAMENTO CHIMICO DEGLI ACIDI GRASSI	20	(1)		
205940	FABB. PR. CHIM. USO IND. SI PREP. ANTIDET. ANTIG.	20	(1)		

205950	FABB. PROD. CHIM. PER IL CONSUMO NON INDUST.	20	(1)		
205960	FABB. DI PROD. AUSILIARI TESSILE E CUOIO	20	(1)		
205970	FABB. PRO. ELETTROCH. NO CLORO SODA E POTASSA	20	(1)		
205990	FABB. DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI NCA	20	(1)		
206000	FABB. DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI					
211000	FABB. DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	20	(1)		
212001	F. SOSTANZA DIAGNOST. RADIOATTIVE IN VIVO	20	(1)		
212009	FABB. MEDICINALI ED ALTRI PREP. FARMACEUTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GOMMA					
221110	FABB. PNEUMATICI E DI CAMERE D'ARIA	20	(1)		
221120	RIGENERAZ. E RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI	20	(1)		
221901	FABB. SUOLE E PARTI DI GOMMA PER CALZATURE	20	(1)		
221909	FABB. DI ALTRI PRODOTTI IN GOMMA NCA	20	(1)		
222100	FABB. LASTRE FOGLI TUBI PROFILATI IN MAT. PLAST.	20	(1)		
222200	FABB. DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE	20	(1)		
222301	FABB. RIVEST. ELASTICI PER PAVIM., VINILE ECC.	20	(1)		
222302	FABB. PORTE FINES. ECC. IN PLAST. PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222309	FABB. DI ALTRI ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222901	FABB. PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE	20	(1)		
222902	FABB. DI OGGETTI DI CANCELLERIA IN PLASTICA	20	(1)		
222909	FABB. ALTRI ART IN MATERIE PLASTICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI NON METALLICI					
231100	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	20	(1)		
231200	LAVOR. E TRASF. DEL VETRO PIANO	20	(1)		
231300	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	20	(1)		
231400	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	20	(1)		
231910	FABB. DI VETRERIE PER LABORAT USO IGIENICO	20	(1)		
231920	LAVOR. VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO	20	(1)		
231990	F. ALTRI PRODOTTI IN VETRO SI VETRERIA TECNICA	20	(1)		
232000	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI	20	(1)		
233100	FABB. PIASTRELLE IN CERAM. PAVIMENTI RIVEST.	20	(1)		
233200	FABB. MATTONI TEGOLE PRODOTTI EDIL. IN TERRAC.	20	(1)		
234100	FABB. PROD. IN CERAMICA PER DOMEST. E ORNAM.	20	(1)		
234200	FABB. DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA	20	(1)		
234300	FABB. ISOLATORI E PEZZI ISOLANTI IN CERAMICA	20	(1)		
234400	FABB. ALTRI PROD. IN CERAMICA USO TECN. IND.	20	(1)		
234900	FABB. ALTRI PRODOTTI IN CERAMICA	20	(1)		
235100	PRODUZIONE DI CEMENTO	20	(1)		
235210	PRODUZIONE DI CALCE	20	(1)		
235220	PRODUZIONE DI GESSO	20	(1)		
236100	FABB. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236200	FABB. PRODOTTI IN GESSO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236300	PRODUZ. CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	20	(1)		
236400	PRODUZIONE DI MALTA	20	(1)		
236500	FABB. DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	20	(1)		
236900	FABB. ALTRI PROD. CALCESTR. GESSO E CEMENTO	20	(1)		
237010	SEGAGIONE E LAVORAZ PIETRE E MARMO	20	(1)		
237020	LAV. ARTISTICA MARMO PIETRE AFFINI MOSAICO	20	(1)		
237030	FRANTUMAZIONE MINERALI FUORI DELLA CAVA	20	(1)		
239100	PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	20	(1)		
239900	FABB. ALTRI PROD. IN MINER. NON METALLIFERI NCA	20	(1)		
METALLURGIA					
241000	SIDERURGIA FABBRICAZIONE DI FERROLEGHE	20	(1)		
242010	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SENZA SALDATURA	20	(1)		
242020	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI	20	(1)		
243100	STIRATURA A FREDDO DI BARRE	20	(1)		
243200	LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	20	(1)		

243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243302	PROFILA CON FORMATURA O PIEGATURA FREDDO	20	(1)		
243400	TRAFILATURA A FREDDO	20	(1)		
244100	PROD. METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244200	PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244300	PROD. PIOMBO ZINCO STAGNO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244400	PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	20	(1)		
244500	PROD. ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244600	TRATT. COMBUST. NUCL. NO ARRIC. URANIO, TORIO	20	(1)		
245100	FUS. GHISA E PROD. TUBI E RACCORDI IN GHISA	20	(1)		
245200	FUSIONE DI ACCIAIO	20	(1)		
245300	FUSIONE DI METALLI LEGGERI	20	(1)		
245400	FUSIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI	20	(1)		
	FABBRICAZIONE PRODOTTI METALLICI				
251100	FABB. STRUTTURE METALL E PARTI ASSEMBLATE	20	(1)	18	(1c)
251210	FABB. PORTE FINESTRE TELAI CANCELLI METALLICI	20	(1)	18	(1c)
251220	FABB. STRUT. METAL. PER TENDE DA SOLE E SIMILI	20	(1)		
252100	FABB. RADIAT. CONTENIT. IN METAL. PER RISCALDAM.	20	(1)		
252900	FABB. CIST. SERBAT. CONTENIT. MET. PER STOCCAGGIO	20	(1)		
253000	FABB. GEN. VAP. NO CONTENIT. MET. PER. RISC. ACQUA	20	(1)		
254000	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	20	(1)		
255000	FUCINATURA IMBUT. STAMP. PROFIL. METALL. SI POLVERI	20	(1)		
256100	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	20	(1)	18	(1c)
256200	LAVORI DI MECCANICA GENERALE	20	(1)	18	(1c)
257100	FABB. COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI BIANCHE	20	(1)		
257200	FABB. SERRATURE E CERNIERE E FERRAM. SIMILI	20	(1)		
257311	FABB. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
257312	FABB. PARTI INTERCAMB. PER MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
257320	FABB. STAMPI PORTASTAMPI FORME PER MACCHINE	20	(1)		
259100	FABB. BIDONI ACCIAIO PER IL TRASP. E L'IMBALL.	20	(1)		
259200	FABB. IMBALLAGGI LEGGERI IN METALLO	20	(1)		
259310	FABB. PRODOTTI FABBRICATI CON FILI METALLICI	20	(1)		
259320	FABBRICAZIONE DI MOLLE	20	(1)		
259330	FABB. CATENE FUCINATE SENZA SALDAT. E STAMPAT.	20	(1)		
259400	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI BULLONERIA	20	(1)		
259911	FABB. CARAFFE E BOTTIGLIE ISOLATE IN METALLO	20	(1)		
259919	FABB. VASELLAME ALTRI ACCESS. CASAL. NON Elett.	20	(1)		
259920	FABB. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
259930	FABB. OGGETTI IN FERRO ED ALTRI METALLI	20	(1)	18	(1c)
259991	FABB. MAGNETI METALLICI PERMANENTI	20	(1)		
259999	FABB. ALTRI ART. METALLICI E METALLICA NCA	20	(1)		
	FABBRICAZIONE COMPUTER				
261101	FABB. DIODI E RELATIVI CONGEGNI ELETTRONICI	20	(1)		
261109	FABB. ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI	20	(1)		
261200	FABB. SCHEDE ELETTRONICHE ASSEMBLATE	20	(1)		
262000	FABB. COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	20	(1)		
263010	FABB. APPARECCHI TRASM. RADIOTEL. SI TELECAM.	20	(1)		
263021	FABB. DI SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	20	(1)		
263029	FABB. ALTRI APPARECCHI ELETTRICI PER TELECOM	20	(1)		
264001	FABB. APPAR. PER LA RIPRO. REGISTR. SUONO IMMAG.	20	(1)		
264002	FABB. CONSOLE VIDEOGIOCHI NO GIOCHI ELETTRON.	20	(1)		
265110	FABB. STRUM. NAVIGAZ. IDROLOG. GEOFIS. METE.	20	(1)		
265121	RILEV. FIAM., COMB., MINE., MOV. GEN-IMP. MET.-DET.	20	(1)		
265129	FABB. APP. MISU. REGOLAZ. LIQUIDI, GAS, Elett., PESO	20	(1)		
265200	FABBRICAZIONE DI OROLOGI	20	(1)		
266001	FABB. APPARECCH IRRADIAZ ALIMENTI E LATTE	20	(1)		
266002	FABB. APPARECCHI ELETTROMEDICALI SI ACCESSORI	20	(1)		

266009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTI	20	(1)		
267011	FABB. ELEMENTI E STRUMENTI OTTICI	20	(1)		
267012	FABB. ATTREZZ. OTTICHE DI MISURA E CONTROLLO	20	(1)		
267020	FABB. APPARECCHI FOTOGR. CINEMATOGRAFICHE	20	(1)		
268000	FABB. DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE					
271100	FABB. MOTORI, GENERATORI E TRASFOR ELETTRICI	20	(1)		
271200	FABB. APPARE PER RETI DISTRIB. CONTROL. Elett.	20	(1)		
272000	FABB. BATTERIE DI PILE ED ACCUMUL. ELETTRICI	20	(1)		
273101	FABB. CAVI FIBRA OTT. PER TRASMISS. DATI IMMAG.	20	(1)		
273102	FABBRICAZIONE DI FIBRE OTTICHE	20	(1)		
273200	FABB. ALTRI FILI E CAVI Elett. ED ELETTRONICI	20	(1)		
273301	FABB. APPAREC. IN PLASTICA NON CONDUTTIVA	20	(1)		
273309	FABB. ALTRE ATTREZZATURE PER CABLAGGIO	20	(1)		
274001	FABB. APPAREC. ILLUMIN. SEGNALE. PER TRASPORTI	20	(1)		
274009	FABB. ALTRE APPAREC. PER ILLUMINAZIONE	20	(1)		
275100	FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	20	(1)		
275200	FABB. APPARECCHI USO DOMEST. NON ELETTRICI	20	(1)		
279001	FABB. APPAREC. ELETTRICHE PER SALDAT. BRASAT	20	(1)		
279002	FABB. INSEGNE LUM. APPAREC. Elett. SEGNALE.	20	(1)		
279003	FABB. CAPACITATOI ELETTRICI RESISTENZE SIMILI	20	(1)		
279009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE MACCHINARI					
281111	FABB. MOTORI COMB. INTER. NO DEST. STRADA AEROM.	20	(1)		
281112	FABB. PISTONI E PARTI DI MOTORI A COMB. INTERNA	20	(1)		
281120	FABB. TURBINE E TURBOALTERNATORI E ACCESSORI	20	(1)		
281200	FABB. APPARECCHIATURE FLUIDODINAMICHE	20	(1)		
281300	FABB. DI ALTRE POMPE E COMPRESSORI	20	(1)		
281400	FABB. DI ALTRI RUBINETTI E VALVOLE	20	(1)		
281510	FABB. ORGANI TRASMISS. NO IDRA. AUTO AEROM. MOTO.	20	(1)		
281520	FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERE	20	(1)		
282110	FABB. DI FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
282121	FABB. CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALE	20	(1)		
282129	FABB. DI ALTRE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	20	(1)		
282201	FABB. ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI	20	(1)		
282202	FABB. GRU ARGANI CARRELLI E PIATTAFORME GIREVOLI	20	(1)		
282203	FABBRICAZIONE DI CARRIOLE	20	(1)		
282209	FABB. ALTRE MACCHINE SOLLEVAMENTO E MOV.	20	(1)		
282301	FABBRICAZIONE DI CARTUCCE TONER	20	(1)		
282309	FABB. MACCH. ALTRE ATTREZZ. UFFICIO NO COMPUTER	20	(1)		
282400	FABB. UTENSILI PORTATILI A MOTORE	20	(1)		
282500	FABB. REFRIG. VENTIL. NON DO. CONDIZ. DOM. FISSI	20	(1)		
282910	FABB. BILANCE MACCHINE AUTOM. PER LA VENDITA	20	(1)		
282920	FABB. MACCH. PER CHIMICHE PETROLI PETROL.	20	(1)		
282930	FABB. MACCH. AUTOM. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
282991	FABB. APPAREC. DEPURAR. LIQUIDI GAS NON DOM.	20	(1)		
282992	FABB. MACCH. PULIZ. LAVASTOVIGLIE NON DOM.	20	(1)		
282993	FABB. LIVELLE E SIMILI STRUM. PRECIS. NO OTTICI	20	(1)		
282999	FABB. ALTRO MAT. MECCAN. DI IMPIEG. GENER. NCA	20	(1)		
283010	FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
283090	FABB. ALTRE MACCH. AGRICOLTURA SILVICOLT. ZOOT.	20	(1)		
284100	FABB. MACCH. UTEN. FORM. METAL. SI ACCES. NO INTERC.	20	(1)		
284901	FABB. DI MACCHINE PER LA GALVANOSTEGIA	20	(1)		
284909	FABB. ALTRE MACCH. UTENS. SI PART. E ACCESS. NCA	20	(1)		
289100	FABB. MACCHINE METALLURGIA SI PARTI E ACCESS.	20	(1)		
289201	FABB. MACCHINE TRASPOR. A CASSONE RIBALTABILE	20	(1)		
289209	FABB. ALTR. MACCH. MINIE. E CANT. SI PARTI E ACC.	20	(1)		
289300	FABB. MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE BEV. TAB.	20	(1)		

289410	FABB. TESSILI TRATTAMENTO AUSIL. DEI TESSILI	20	(1)		
289420	FABB. MACCH. INDUSTRIA PELLI CUOIO CALZATURE	20	(1)		
289430	FABB. MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	20	(1)		
289500	FABB. MACCHINE INDUSTRIA CARTA E DEL CARTONE	20	(1)		
289600	FABB. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE E GOMMA	20	(1)		
289910	FABB. MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	20	(1)		
289920	FABB. ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI	20	(1)		
289930	FABB. APPARECCHI ISTITUTI DI BELLEZZA BENESSERE	20	(1)		
289991	FABB. APPAREC. LANCIO AEROMOBILE E SIMILI	20	(1)		
289992	FABB.GIOSTRE E ATTREZZATURE DI DIVERTIMENTO	20	(1)		
289993	FABB. APPARECCHIATURE ALLINEAM. E BILANCIAM.	20	(1)		
289999	FABB. ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI					
291000	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	20	(1)		
292000	FABB.CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI RIMORCHI	20	(1)		
293100	FABB. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEICOLI	20	(1)		
293201	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
293209	FABB. ALTRE PARTI ED ACCESS. PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO					
301101	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301102	CANTIE NAVALI COSTRUZ. NO SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301200	COSTR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	20	(1)		
302001	FABB. SEDILI PER TRAM., FILOVIE E METROPOLITANE	20	(1)		
302002	COST. ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	20	(1)		
303001	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI	20	(1)		
303002	FABBRICAZIONE DI MISSILI BALISTICI	20	(1)		
303009	FABB. AEROMOBILI E RELATIVI DISPOSITIVI NCA	20	(1)		
304000	FABB. VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	20	(1)		
309111	FABBRICAZIONE DI MOTORI PER MOTOCICLI	20	(1)		
309112	FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI	20	(1)		
309120	FABB. ACCESSORI E PEZZI PER MOTOCICLI E CICLOMOT.	20	(1)		
309210	FABB. E MONTAGGIO DI BICICLETTE	20	(1)		
309220	FABB. DI PARTI ED ACCESSORI PER BICICLETTE	20	(1)		
309230	FABB. DI VEICOLI PER INVALIDI	20	(1)		
309240	FABB. CARROZZINE E PASSEGGINI PER NEONATI	20	(1)		
309900	FABB.VEICOLI A TRAZIONE MANUALE O ANIMALE	20	(1)		
FABBRICAZIONE MOBILI					
310110	FABB. SEDIE E POLTRONE PER UFFICIO E NEGOZI	20	(1)		
310121	FABB. ALTRI MOBILI METALLICI PER UFFICIO NEGOZI	20	(1)		
310122	FABB. ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFF. E NEGOZI	20	(1)		
310200	FABBRICAZIONE DI MOBILI PER CUCINA	20	(1)		
310300	FABBRICAZIONE DI MATERASSI	20	(1)		
310910	FABB. MOBILI PER ARREDO DOMESTICO	20	(1)		
310920	FABB. SEDIE NO AEROMOB. AUTOVEICOLI, NAVI, UFFICIO	20	(1)		
310930	FABBRICAZIONE DI POLTRONE E DIVANI	20	(1)		
310940	FABB. DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI	20	(1)		
310950	FINITURA DI MOBILI	20	(1)		
310990	FABB. ALTRI MOBILI ARREDO ESTERNO	20	(1)		
INDUSTRIA MANIFATTURIERA					
321100	CONIAZIONE DI MONETE	20	(1)		
321210	FABB. OGGETTI DI GIOIELLERIA IN METALLI PREZIOSI	20	(1)		
321220	LAV. PIETRE PREZ. PER GIOIELLERIA E INDUST.	20	(1)		
321301	FABB. CINTURINI METALL. PER OROLOGI NO MET. PREZ.	20	(1)		
321309	FABB. BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA	20	(1)		
322000	FABB. STRUMENTI MUSICALI PARTI E ACCESSORI	20	(1)		
323000	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	20	(1)		
324010	FABB. GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI ELETTRONICI	20	(1)		
324020	FABB. GIOCATTOLI, TRICICLI E STR. MUSICALI	20	(1)		

	GIOCATTOLO				
325011	FABB. MATER. MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO	20	(1)		
325012	FABB. APP. STRU. ODONTOIATRIA E MEDICAL. DIAGNO.	20	(1)		
325013	FABBRICAZIONE MOBILI USO MEDICO	20	(1)		
325014	FABB. DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI	20	(1)		
325020	FABB. DI PROTESI DENT. DI RIPARAZIONE	11			
325030	FABB. PROTESI ORTOP. ALTRE PROTESI ED AUSILI	20	(1)		
325040	FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE	20	(1)		
325050	FABB. ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO	20	(1)		
329100	FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	20	(1)		
329911	FABB. VESTIARIO IGNIFUGHI E PROTETT. DI SICUREZ.	20	(1)		
329912	FABB. ARTICOLI IN PLAST. SICUREZ. PERSONALE	20	(1)		
329913	FABB. ART. METALLO PER LA SICUREZZA PERSONALE	20	(1)		
329914	FABB. DISPOSITIVI PER LA RESP. ARTIFICIALE	20	(1)		
329919	FABB. ALTRI ART. VESTIARIO PROTETT. SICUREZ.	20	(1)		
329920	FABB. OMBRELLI, BOTTONI PARRUCHE E AFFINI	20	(1)		
329930	FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI CANCELLERIA	20	(1)		
329940	FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI	20	(1)		
329990	FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA	20	(1)		
	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE				
331101	RIP. STAM. PORTASTAMPI, FORME PER MACCH.	20	(1)		
331102	RIP. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
331103	RIP. ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI	20	(1)		
331104	RIP. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
331105	RIP. DI ARMI BIANCHE	20	(1)		
331106	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONTAINER	20	(1)		
331107	RIP. DI CARRELLI PER LA SPESA	20	(1)		
331109	RIP. DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	20	(1)		
331210	RIP. DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	20	(1)		
331220	RIP. FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
331230	RIP. APPARECCHI DI SOLLEVAME NO ASCENS.	20	(1)		
331240	RIP. ATTREZZ NON DOMEST. REFRIG. VENTIL.	20	(1)		
331251	RIP. MACCH PER UFFICIO NO COMPUTER FAX	20	(1)		
331252	RIP. BILANCE E MACCHINE PER VEND. DISTR.	20	(1)		
331253	RIP. MACCHINE INDUSTRIE CHIMICH. PETROLCH.	20	(1)		
331254	RIP. MACCH. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
331255	RIP. ESTINTORI, COMPRESA LA RICARICA	20	(1)		
331259	RIP. ALTRE MAC. IMPIEGO GENERALE NCA	20	(1)		
331260	RIP. DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
331270	RIP. ALTRE MAC. PER L'AGRICOLT. SILV. ZOOT.	20	(1)		
331291	RIP. PARTI INTERCAMBI MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
331299	RIP. ALTRE MACCH. IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
331301	RIP. APP. FOTOCINEMATOGRAF. NO FOTO VIDEO	20	(1)		
331302	RIP. DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	20	(1)		
331303	RIP. MEDIC. PER DIAGNOSI CHIRURG. VET. ODONT.	20	(1)		
331304	RIP. APP. DISTILLAZ. LABORAT. PULIZ. ULTRAS.	20	(1)		
331309	RIP. APP. ELETTRONICHE NO TELECOM COMP.	20	(1)		
331401	RIP. ATT. ELETTRICHE PROFESSIONALI	20	(1)		
331409	RIP. ALTRE APP. ELETTRICHE NO ELETTRICOD.	20	(1)		
331500	RIP. NAVI COMMERC. IMBARC. DIP. NO MOTORI	20	(1)		
331600	RIP. DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI	20	(1)		
331700	RIP. MATERIALE ROTABILE FERROV. NO MOTORI	20	(1)		
331901	RIP. PALLETS E CONTEN. LEGNO PER TRASP.	20	(1)		
331902	RIPARAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	20	(1)		
331903	RIPARAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO	20	(1)		
331904	RIP. ALTRI PRODOTTI IN LEGNO NCA	20	(1)		
331909	RIPARAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE NCA	20	(1)		
332001	INST. APP. DISTR. ELETTRICITA' NO INT. EDIF.	20	(1)		

332002	INST. APP. RADIOTELEV. ELETTRON. NO INT. EDIF.	20	(1)		
332003	INSTAL. APPARECCHI MISURAZ. NAVIGAZ. E SIMILI	20	(1)		
332004	INSTAL. CISTERNE E CONTENITORI IN METALLO	20	(1)		
332005	INST. GENERATORI DI VAPORE NO CALDAIE ACQUA	20	(1)		
332006	INST. MACCH OFFICIO E COMPUTER SIMILI	20	(1)		
332007	INST. MEDICALI DIAGNOSI, ODONTOIATRIA	20	(1)		
332008	INSTALL. APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI	20	(1)		
332009	INSTALL. ALTRE MACCHINE INDUSTRIALI	20	(1)		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
351100	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351200	TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351300	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351400	COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
352100	PRODUZIONE DI GAS	20	(1)		
352200	DIST. COMBUSTIB. GAS CON CONDOTTE	20	(1)		
352300	COMM. GAS DISTRIBUITO CON CONDOTTE	20	(1)		
353000	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	20	(1)		
TRATTAMENTO ACQUA					
360000	RACCOLTA TRATT. E FORNITURA DI ACQUA	20	(1)		
RETI FOGNARIE					
370000	RACC. DEPURAZ. DELLE ACQUE DI SCARICO	20	(1)		
GESTIONE RIFIUTI					
381100	RACC. DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	20	(1)		
381200	RACC. RIFIUTI PERICOL. SOLIDI NON SOLIDI	20	(1)		
382101	PRODUZIONE DI COMPOST	20	(1)		
382109	TRATT. E SMALT. ALTRI RIFIUTI NON PERIC.	20	(1)		
382200	TRATT. E SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI	20	(1)		
383110	DEMOLIZIONE DI CARCASSE	20	(1)		
383120	CANTIERI DI DEMOLIZIONE NAVALI	20	(1)		
383210	RECUP. PREPAR. RICICLAGGIO ROTTAMI METALLICI	20	(1)		
383220	REC. RICICL. MATERIALE PLASTICO PER RESIN. SINT.	20	(1)		
383230	REC. PREP. RICICL. RIF. S. URBANI INDUS. BIOMASSE	20	(1)		
RISANAMENTO RIFIUTI					
390001	RIMOZIONE AMIANTO SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
390009	RISANAMENTO E SERVIZI DI GEST. DEI RIFIUTI	20	(1)		
COSTRUZIONE EDIFICI					
411000	PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE	20	(1)		
412000	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON	20	(1)		
INGEGNERIA CIVILE					
421100	COSTRUZ. STRADE AUTOSTRADE AEROPORTUALI	20	(1)		
421200	COSTRUZIONE LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE	20	(1)		
421300	COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE	20	(1)		
422100	COSTR. OPERE PUBBL. UTILITA' TRASP. FLUIDI	20	(1)		
422200	COSTR. OP. PUBBL. UTIL. ENERG. Elett. TELECOM	20	(1)		
429100	COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	20	(1)		
429901	LOTTIZZ. DEI TERRENI CONNESSA URBANIZZAZ.	20	(1)		
429909	COSTRUZ. ALTRE OPERE INGEGN. CIVILE NCA	20	(1)		
COSTRUZIONI SPECIALIZZATE					
431100	DEMOLIZIONE	20	(1)	18	(1c)
431200	PREP. CANTIERE EDILE E SISTEMAZ. TERRENO	20	(1)		
431300	TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	20	(1)		
432101	INSTALL. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI	20	(1)	18	(1c)
432102	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI	20	(1)	18	(1c)
432103	INST. ILLUMINAZ. STRAD. DISP. Elett. SEGNALAZ.	20	(1)	18	(1c)
432201	IMP. IDRAULICI DI RISCALD. CONDIZ. ARIA	20	(1)	18	(1c)
432202	INSTALL. IMPIANTI PER LA DISTRIB. DEL GAS	20	(1)	18	(1c)
432203	INSTALL. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINC.	20	(1)	18	(1c)
432204	INSTALL. IMP. DEPURAZIONE PER PISCINE	20	(1)	18	(1c)

432205	INSTALL. IMPIANTI DI IRRIG. GIARDINI	20	(1)	18	(1c)
432901	INSTALL. MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI	20	(1)	18	(1c)
432902	LAVORI ISOLAM. TERMICO ACUSTICO ANTIVIBRAZIONI	20	(1)	18	(1c)
432909	ALTRI LAVORI DI COSTRUZ. INSTALLAZION. NCA	20	(1)	18	(1c)
433100	INTONACATURA E STUCCATURA	18			
433201	POSA IN OPERA DI CASSEFORTI PORTE BLIN.	20	(1)	18	(1c)
433202	POSA OPERA DI INFISSI, CONTROSOFF. SIMILI	20	(1)	18	(1c)
433300	RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI	20	(1)	18	(1c)
433400	TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI	20	(1)	18	(1c)
433901	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAV. EDILI	20	(1)	18	(1c)
433909	ALTRI LAVORI COMPLETAM. DEGLI EDIFICI NCA	20	(1)	18	(1c)
439100	REALIZZAZIONE DI COPERTURE	20	(1)	18	(1c)
439901	PULIZ., SABBIAI. E SIMILI PER PARETI ESTERNE	20	(1)	18	(1c)
439902	NOLEGGIO ATTREZZATURE CON OPERATORE	20	(1)	18	(1c)
439909	ALTRE ATTIVITA' LAVORI COSTRUZIONE NCA	20	(1)	18	(1c)
COMMERCIO AUTOVEICOLI					
451101	COMM. AUTOVETT. E AUTOVEICOLI LEGGERI	6			
451102	INTERMED. DEL COMM. AUTOVETT. AUTOV. LEGGERI	6			
451901	COMM. INGROSS. E DETTAGLIO ALTRI AUTOV.	6			
451902	INTERMED COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEIC.	6			
452010	RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI	19			
452020	RIP. CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI	19			
452030	RIP. IMPIANTI ELETTRICI PER AUTOVEICOLI	19			
452040	RIP. SOSTIT. PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	19			
452091	LAVAGGIO AUTO	4			
452099	ALTRE ATTIVITA' MANUT. E RIP. AUTOVEICOLI	19			
453101	COMM. INGR. DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	3			
453102	INTERM. COMMERCIO DI PARTI ED ACCESS. AUTOV.	6			
453200	COMM. AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	13			
454011	COMM. INGROSSO E DETTAGLIO DI MOTO	3			
454012	INTERMED. DEL COMM. DI MOTOCILI E CICLOM.	6			
454021	COMM. INGR. DETT. PARTI E ACCESS. MOTO-CICLO	13			
454022	INTERM. COMM. PARTI ED ACCESS. MOTOC-CICLO	6			
454030	MANUT. RIP. DI MOTOCICLI-CICLOM. SI PNEUMAT.	19			
COMMERCIO NON DI AUTOVEICOLI					
461101	AGENTI E RAPP. DI MATERIE PRIME AGRICOLE	11			
461102	AGENTI E RAPPRES. DI FIORI E PIANTE	11			
461103	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ANIMALI VIVI	11			
461104	AGENTI E RAPP. FIBRE TESSILI CUIOIO E PELLI	11			
461105	PROC. AFF. M.P. AGRICO., TESSILI, ANIMALI VIVI	11			
461106	MEDIAT. MAT. PRIME AGRIC. TESSILE PELLI GREZZE	11			
461107	MEDIATORI IN ANIMALI VIVI	11			
461201	AG. RAPP. CARBURANTI, GPL E SIMILI, LUBRIF.	11			
461202	AGENTI E RAPPR. DI COMBUSTIBILI SOLIDI	11			
461203	AG. RAPP. DI MINERALI, NO METALLI PREZIOSI	11			
461204	AG. RAPP. PROD. CHIMICI PER L'INDUSTRIA	11			
461205	AG. RAPP. PROD. CHIM. AGRICOLTURA SI FERTILIZZANTI	11			
461206	PROC. AFF. COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11			
461207	MEDIATORI COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11			
461301	AG. RAPP. LEGNAME SEMIL. LEGNO LEGNO ARTIF.	11			
461302	AG. RAP. MAT. COSTR. INFIS. IGI-SANIT. VET.-PIA.	11			
461303	AGEN. APP. IDR-SAN. RISC.-COND. NO CONDIZ. DOM.	11			
461304	PROC. AFF. LEGN. MAT. COSTRUZIONE	11			
461305	MEDIATORI IN LEGNAME E MATERIALI DA COST.	11			
461401	AGEN. ATTREZZ. INDUS. Elett. NO DOMESTICHE	11			
461402	AGEN. MACCHINE COSTRUZIONI EDILI STRADALI	11			
461403	AGEN. MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICIO	11			
461404	AGEN. ATTREZZ USO AGRICOLO, SI TRATTORI	11			

461405	AGEN .NAVI AEROMOB. NO AUTOV. MOTOC. BICICL.	11			
461406	PROC. IMP. INDUS. NAVI AEROM. MAC. AGR UFFICI	11			
461407	MEDIAT. IM-INDUST. NAVI AEROMO. MAC. AGR. UFF.	11			
461501	AGEN. MOBILI IN LEGNO, METALLO MAT. PLAST.	11			
461502	AGEN. ARTICOLI FERRAMENTA E DI BRICOLAGE	11			
461503	AGEN. CASALINGHI PORCELL. ART. IN VETRO ECC.	11			
461504	AGEN. VERNICI CARTA PARATI STUCCHI CORNICI	11			
461505	AGEN. MOBIL. ARREDO CASA CANNA VIMINI E SIM.	11			
461506	PROC. AFFARI MOBILI, ARTICOLI CASA E FERR.	11			
461507	MEDIAT. MOBILI ART. CASA E FERRAMENTA	11			
461601	AGEN. VESTIARIO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	11			
461602	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PELLICCE	11			
461603	AGEN. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. SI PASSAMANERIA	11			
461604	AGEN. CAMICIE BIANCHERIA MAGLIERIA INTIMA	11			
461605	AGEN. CALZATURE ED ACCESSORI	11			
461606	AGEN. PELLETERIA VALIGE ARTICOLI VIAGGI	11			
461607	AGEN. TESSILI PER CASA TAPPE STUOIE MATER.	11			
461608	PROC. AFF. TESS. ABBIGL. PELLIC. CALZ. ART. PELLE	11			
461609	MED. TESSILI ABBIGL. PELLIC. CALZA E PELLE	11			
461701	AGEN. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CONG. SURGELATI	11			
461702	AGE. CARNI FRES. CONG. SURG. CONSERV. SALUMI	11			
461703	AGEN. DI LATTE, BURRO E FORMAGGI	11			
461704	AGEN. OLI GRASSI ALIMENTARI OLIVA MARGARINA E SIM.	11			
461705	AGEN. BEVANDE E PRODOTTI SIMILARI	11			
461706	AGEN. ITTICI FRESCHI CONG. SURG. CONSERVATI	11			
461707	AGEN. ALTRI PROD. ALIMENTARI SI ANIMAL. DOM.	11			
461708	PROC. AFF. PROD. ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	11			
461709	MEDIAT. PROD. ALIMEN. BEVANDE TABACCO	11			
461811	AGEN. CARTA CARTONE NO IMBALLAGGI CARTOLERIA	11			
461812	AGEN. LIBRI PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	11			
461813	PROC. AFF. PROD. DI CARTA CANCELLERIA LIBRI	11			
461814	MEDIAT. PRODOTTI DI CARTA CANCELL. LIBRI	11			
461821	AGEN. COMPUTER ELETTRON. AUDIO E VIDEO	11			
461822	AGEN. DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI	11			
461823	PROC. AFFARI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461824	MEDIATORI IN PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461831	AGEN. FARMACEUT. ERBORISTERIA USO MEDICO	11			
461832	AGEN. SANITARI APPARECCHI MEDICALI CHIRURGICI	11			
461833	AGEN. PROFUM .SI PARRUCCHIERI ERBORISTI COSMET.	11			
461834	PROC. AFF. FARMACEUTICI E DI COSMETICI	11			
461835	MEDIAT. FARMACEUTICI E COSMETICI	11			
461891	AGENT. ATTREZZATURE SPORTIVE BICICLETTE	11			
461892	AGENT. OROLOGI OGGETTI E METALLI PREZIOSI	11			
461893	AGENT. FOTOGRAF. E SIMILI STRUM. LAB. ANALISI	11			
461894	AGEN. SAPONI DETERSIVI CANDELE E SIMILI	11			
461895	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI GIOCATTOLI	11			
461896	AGENTI DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	11			
461897	AG. ALTRI PROD. NON ALIM. NCA SI IMBAL. ANTINFORTUN.	11			
461898	PROC. AFF. ATT. SPORT BICICLETTA ALTRI PR. NCA	11			
461899	MED. ATTR. SPORT BICICLETTA ALTRI PROD. NCA	11			
461901	AGENT. VARI PROD. SENZA PREVALENZA DI ALCUNO	11			
461902	PROC. AFF. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461903	MED. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461904	GRUPPI ACQUISTO MANDAT. AGLI ACQUIST. BUYER	11			
	COMMERCIO				
462110	COMM. INGROSSO CEREALI LEGUMI SECCHI	3			
462121	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TABACCO GREZZO	3			
462122	COMM. INGR. SEMENTI E MANGIMI	3			

462200	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE	3			
462300	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI	3			
462410	COMM. INGROSSO CUOIO NO PELLI PER PELLICC.	3			
462420	COMM. INGROSS. PELLI PER PELLICCERIA	3			
463110	COMMERCIO INGROSSO FRUTTAORTAGGI FRESCHI	3			
463120	COMM. INGROSSO DI FRUTTA ORTAGGI CONSERV.	3			
463210	COMM. INGROSSO DI CARNE FRESCA CONGEL	3			
463220	COMM. INGROSSO PRODOTTI DI SALUMERIA	3			
463310	COMM. INGROSSO PROD. LATTIERO CASEAR. UOVA	3			
463320	COMM. INGROSSO OLI GRASSI ALIM. VEGE. ANIM.	3			
463410	COMM. INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	3			
463420	COMM. INGROSSO BEVANDE NON ALCOLICHE	3			
463500	COMM. INGROSSO DI PRODOTTI DEL TABACCO	3			
463600	COMM. INGROS. ZUCCH. CIOCC. DOLC. PROD. PER FORNO	3			
463701	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'	3			
463702	COMM. INGROSSO DI TE', CACAO E SPEZIE	3			
463810	COMM. INGROSSO PROD. DELLA PESCA FRESCHI	3			
463820	COMM. INGROSSO PROD. PESCA CONGE. CONSER.	3			
463830	COMM. INGROSSO DI PASTI PIATTI PRONTI	3			
463890	COMM. INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	3			
463910	COMM. INGROSSO NON SPECIALIZZ. PROD. SURGELATI	3			
463920	COM. INGROS. NO SPECIALIZ. ALIM. BEV. TAB.	3			
464110	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI	3			
464120	COMM. INGROSSO MERCERIA FILATI PASSAMANERIA	3			
464190	COMM. INGROSSO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI	3			
464210	COMM. INGROSSO ABBIGLIAM. ACCESSORI	3			
464220	COMM. INGROSSO DI ARTICOLI IN PELLICCIA	3			
464230	COMM INGROSSO CAMICIE BIANC. INTIMA SIMILI	3			
464240	COMM. INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI	3			
464310	COMM. INGROSSO ELETTRODOM. ELETTR. CONS.	3			
464320	COMM. INGROSSO SUPPORTI CD DVD ALTRI	3			
464330	COMM. INGROSSO ART. FOTOGRAFIA CINEMAT.	3			
464410	COMM. INGROSSO DI VETRERIA E CRISTALLERIA	3			
464420	COMM. INGROSSO CERAMICHE E PORCELLANA	3			
464430	COMM. INGROSSO SAPONI DET. ALTRI PR. PULIZIA	3			
464440	COMM. INGROSSO COLTELLERIA, POSATERIA PENT.	3			
464500	COMM. INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI	3			
464610	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI	3			
464620	COMM. INGROSSO PROD. BOT. USO FARMACEUTICO	3			
464630	COMM. INGROSSO ART. MEDIC. ORTOPEDICI	3			
464710	COMM INGROSSO MOBILI QUALSIASI MATERIALE	3			
464720	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TAPPETI	3			
464730	COMM. INGROS. ART. ILLUM. ELETTRICO DOM.	3			
464800	COMM. INGROSSO OROLOGI GIOIELLERIA	3			
464910	COMM. INGROSSO CARTA CARTONE ART. CARTOLERIA	3			
464920	COMM. INGROSSO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI	3			
464930	COMM. INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI	3			
464940	COMM. INGROSSO ARTICOLI SPORTIVI BICI	3			
464950	COMM. INGROS. PELLE, ART. VIAGGIO IN TUTTI MATERIAL.	3			
464990	COMM. INGROS. PROD. CONSUMO NO ALIM. NCA	3			
465100	COMM. INGROS. COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE	3			
465201	COMM. INGRO. APPARECC. MAT. TELEFONICI	3			
465202	COMM. INGROSSO NASTRI NON REGISTRATI	3			
465209	COMM. INGROS. ALTRE APPAR. ELETTRONICHE	3			
466100	COMM. INGROS. MACCH. UTENS. AGRICOLI SI TRATTORI	3			
466200	COMM. INGROS. MACCHINE UTENSILI RICAMBI	3			
466300	COMM. INGROSSO MACCH. MINIERE EDILIZIA	3			
466400	COMM. INGROS. MACCHINE IND. TESSILE PER CUCIRE	3			

466500	COMM. INGROS. MOBILI PER UFFICIO NEGOZI	3			
466600	COMM. INGROSSO ALTRE MACCH. ATTREZZ. UFFICI	3			
466911	COMM. INGR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	3			
466919	COMM. INGROSSO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3			
466920	COMM. INGROSSO MAT. ELETTR. IMPIANT. INDUS.	3			
466930	COMM. INGROSSO APP. PARRUCCH. PALESTR. SOLARIUM	3			
466991	COMM. INGROS. STRUM. ATTREZZ. MISURAZ. SCIENT.	3			
466992	COMM. INGROS. STRUM. ATTR. MISURAZ. NON SCIENT.	3			
466993	COMM. INGROS. LUNA-PARK E VIDEOG. PUBBL. ESERCIZI	3			
466994	COMM. INGROS. ANTINCENDIO ANTINFORTUNI	3			
466999	COMM. INGR. ALTRE MACCH. IND. COM. NAVIG. NCA	3			
467100	COMM. INGROS. PETROL. LUBRIF. AUTOTR. PER RISCALD.	3			
467210	COMM. INGROS. MINERALI METALLIFERI	3			
467220	COMM. INGROSSO DI METALLI NON FERROSI	3			
467310	COMM. INGROSSO LEGNAME SEMIL LEGNO	3			
467321	COMM. INGROSSO MOQUETTE E LINOLEUM	3			
467322	COMM. INGR. ALTRI MAT. RIVEST. IGIEN. SAN.	3			
467323	COMM. INGROS. INFISSI ART. ARREDO URBANO	3			
467329	COMM. INGROSSO ALTRI MAT. COSTRUZIONE	3			
467330	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO PIANO	3			
467340	COMM. INGROS. CARTA PARATI COLORI VERNICI	3			
467410	COMM. INGROS. FERRO METAL. FERRAMENTA	3			
467420	COM. INGROS. APPAR. IMP. IDRAULICI RISC. COND.	3			
467501	COMM. INGROS. FERTIL. ALTRI PROD. CHIM. AGRIC.	3			
467502	COMM. INGROS. PRODOTTI CHIM. INDUSTRIA	3			
467610	COMM. INGROS. FIBRE TESSILI GREGGE SEMILAV.	3			
467620	COMM. INGROS. GOMMA GREGG. MAT. PLAS. PRIM. SEMI.	3			
467630	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI IMBALLAGGI	3			
467690	COMM. INGROS. ALTRI PRODOTTI INTERMEDI	3			
467710	COMM. INGROSSO ROTTAMI SOTTOPROD. METAL.	3			
467720	COMM. INGROS. ALTRI MAT. RECUPERO NO METALLI	3			
469000	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	3			
471110	IPERMERCATI	28			
471120	SUPERMERCATI	25			
471130	DISCOUNT DI ALIMENTARI	26			
471140	MINIMERC. ESERCIZI NO SPECIALIZZ. ALIMENT.	26			
471150	COMM. AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI	26			
471910	GRANDI MAGAZZINI	28			
471920	COMM. DETTAGLIO NO SPEC. COMPUTER E ELETTRODOM.	13			
471990	EMPOR. NEGOZ NO SPECIAL. VARI PROD. NO ALIM.	26			
472101	COMM. DETTAGLIO FRUTTA VERDURA FRESCA	27			
472102	COMM. DETT. DI FRUTTA VERDURA PREP. CONSER.	27			
472200	COMM. DETTAGL. CARNI PRODOTTI BASE CARNE	25			
472300	COMM. DETTAGLIO PESCI CROSTACEI MOLLUSCHI	27			
472410	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE	25			
472420	COMM. DETTAGL. TORTE DOLCIUMI CONFETTERIA	24			
472500	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE	25			
472600	COMM. DETTAG. GENERI MONOPOLIO TABACCHI	14			
472910	COMM. DETTAGL. LATTE PROD. LATTIER. CASEARI	25			
472920	COMM. DETTAGL. CAFFE' TORREFATTO	25			
472930	COMM. DETTAGL. PROD. MACROBIOTICI DIETETICI	25			
472990	COM. DETT. ALTRI PROD. ALIMEN. ESER. SPEC. NCA	25			
473000	COMM. DETTAGL. CARBURANTE PER AUTOTRASPORTI	4			
474100	COMM. DETTAGL. COMPUTER SOFTWARE ESERC. SPECIAL.	13			
474200	COMM. DETTAGL. APP. TELECOM ESERC. SPECIAL.	13			
474300	COMM. DETTAGL. APPAREC. AUD. VIDEO ESERC. SPEC.	13			
475110	COMM. DETT. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. BIANCHERIA	15			

475120	COMM. DETT. FILATI MAGLIERIA E MERCERIA	15			
475210	COMM. DET. FERRAM. VERNICI VETRO PROD. Elett. TERM.	13			
475220	COMM. DETT. DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI	13			
475230	COMM. DETT. MAT. COSTRUZ. CERAMICHE PIASTRELLE	13			
475240	COMM. DETT. MACCHIN. AGRICOLTURA GIARDINAGGIO	13			
475311	COMM. DETTAGL. DI TENDE E TENDINE	15			
475312	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI	15			
475320	COMM. DETTAGL. CARTA PARATI E RIVEST. PAVIMENTI	13			
475400	COMM. DETTAGLIO ELETTRODOM. ESERC. SPECIALI	13			
475910	COMM. DETT. DI MOBILI PER LA CASA	6			
475920	COMM. DETT. UTENSILI CASA CRISTALLERIE VASEL.	13			
475930	COMM. DETT. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE	13			
475940	COMM. DETT. MACCH. DA CUCIRE MAGLIER. DOMEST.	13			
475950	COMM. DETTAGL. DI SISTEMI DI SICUREZZA	13			
475960	COMM. DETTAGL. STRUMENTI MUSICALI SPARTITI	13			
475991	COMM. DETT. ART. LEGNO SUGH. VIMINI PLAST. DOM.	13			
475999	COMM. DETTAGL. ALTRI ARTICOLI DOMESTI NCA	13			
476100	COMM. DETTAGL. LIBRI NUOVI ESERC. SPECIALI	13			
476210	COMM. DETTAGL. GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	14			
476220	COMM. DETTAGL. ART. CARTOLERIA FORNIT. UFFICIO	13			
476300	COMM. DETT. REG. MUSICA VIDEO ESERC. SPECIALI	13			
476410	COMM. DETTAGL. ART. SPORT BICI TEMPO LIBERO	13			
476420	COMM. DETTAGLIO NATANTI E ACCESSORI	6			
476500	COMM. DETTAGL. GIOCATTOLE COMP. ELETTRONICI	13			
477110	COMM DETTAGL. CONFEZIONI PER ADULTI	13			
477120	COMM. DETTAGL. CONFEZ. BAMBINI E NEONATI	13			
477130	COMM. DETTAGL. BIANCHERIA PERS. MAGLIERIA CAMICIE	13			
477140	COMM. DETTAGL. PELLICCE ABBIGLIAMENTO PELLE	13			
477150	COMM. DETTAGL. CAPPELLI OMBREL. GUANTI CRAVATTE	13			
477210	COMM. DETT. CALZATURE E ACCESSORI	13			
477220	COMM. DETTAGL. ART. PELLETERIA E VIAGGIO	13			
477310	FARMACIE	14			
477320	COM. DET. ALTR. ESER. SPEC. MEDICINA NO PROD. MED.	14			
477400	COMM. DETT. ART. MEDIC. ORTOPED. ESERC. SPECIAL.	14			
477510	COMM. DETTAGL. ART. PROFUM. TOILETTA IGIENE PERS.	13			
477520	ERBORISTERIE	14			
477610	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE	27			
477620	COMM. DETTAGL. PICCOLI ANIMALI DOMESTICI	13			
477700	COMM. DETTAGL. OROLOGI GIOIELLERIA ARGENT.	13			
477810	COMM. DETTAGL. MOBILI PER UFFICIO	13			
477820	COMM. DETTAGL. MATERIALI OTTICA FOTOGRAFIA	13			
477831	COMM. DETT. OGGETTI D'ARTE COMP. GALLERIE D'ARTE	15			
477832	COMM. DETTAGL. OGGETTI D'ARTIGIANATO	15			
477833	COMM. DETTAGL. ARREDI SACRI ARTICOLI RELIGIOSI	15			
477834	COMM. DETTAGL. ART. REGALO E FUMATORI	13			
477835	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BOMBONIERE	13			
477836	COMM. DETTAGL. CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	13			
477837	COMM. DETTAGL. ARTICOLI PER LE BELLE ARTI	15			
477840	COMM. DETTAGL. COMBUSTIBILE DOMESTICO	13			
477850	COMM. DETTAGL. ARMI MUNIZIONI ART. MILITARI	13			
477860	COMM. DETT. SAPONI PROD. LUCIDATURA AFFINI	13			
477891	COMM. DETTAGL. FILATELIA NUMISMA COLLEZ.	15			
477892	COMM. DETTAGL. CORDAMI TELE E SACCHI NO CARTA	13			
477893	COMM. DETTAGL. ART. FUNERARI E CIMITERIALI	13			
477894	COMM. DETTAGL. ART. ADULTI (SEXY SHOP)	13			
477899	COMM. DETT. ALTRI PROD. NON ALIMENTARI NCA	13			
477910	COMM DETTAGL. LIBRI DI SECONDA MANO	13			

477920	COMM. DETTAGL. MOBILI USATI ANTIQUARIATO	15			
477930	COMM. DETTAGL. INDUMENTI OGGETTI USATI	15			
477940	CASE D'ASTA AL DETTAGLIO NO VIA INTERNET	11			
478101	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ORTOFRUTTI	29			
478102	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ITTICI	29			
478103	COMM. DETTAGL. AMBULANTE DI CARNE	29			
478109	COMM. DETT. AMBUL. ALTRI PROD. ALIMENTARI BEV. NCA	29			
478201	COMM. DETT. AMBULANTE TESSUTI ABBIGLIAMENTO	16			
478202	COMM. DETT. AMBUL. POSTO FISSO CALZAT. PELLETT.	16			
478901	COM. DETT. AMBUL. FIORI PIANTE SEMI FERTILIZ.	16			
478902	COM. DETT. AMBUL. ATTREZZ. PROD. AGRICOLTURA	16			
478903	COMM. DETT. AMBUL. COSM. DETERG. QUALSIASI USO	16			
478904	COMM. DETTAGL. AMBUL. CHINCAGLIERIA BIGIOTTERIA	16			
478905	COM. DETT. AMBUL. ARREDAM. CASALINGHI ELETTRODOM.	16			
478909	COMM. DETT. AMBUL. DI ALTRI PRODOTTI NCA	16			
479110	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA INTERNET	13			
479120	COMM. DETT. TUTTI PRODOTTI VIA TELEVISIONE	13			
479130	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA CORRISP. RADIO TEL.	13			
479910	COMM. DETT. PROD. VARI CON DIMOSTRATORE	26			
479920	COMM. EFFETTUATO VIA DISTRIBUTORI AUTOM.	26			
TRASPORTO TERRESTRE					
491000	TRASPORTO FERROV. PASSEGGERI INTERURBANO	3			
492000	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	3			
493100	TRASP. TERRESTR. PASSEGG. AREE URBANE SUBURBANE	3			
493210	TRASPORTO CON TAXI	3			
493220	TRASP. VIA NOLEGG. AUTOVETT. CON CONDUCENTE	3			
493901	GEST. FUNICOLARI NO TRANSIT. URBANO E SUB-URBANO	3			
493909	ALTRE ATTIVITA' TRASP. TERRESTRE PASSEG. NCA	3			
494100	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	3			
494200	SERVIZI DI TRASCLOCO	3			
495010	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS	3			
495020	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI	3			
TRASPORTO MARITTIMO					
501000	TRASP. MARITT. COSTIERO DI PASSEGGERI	3			
502000	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	3			
503000	TRASP. PASSEGGERI VIE D'ACQUA INTERNE	3			
504000	TRASP. MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	3			
TRASPORTO AEREO					
511010	TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI	3			
511020	TRASP AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI	3			
512100	TRASPORTO AEREO DI MERCI	3			
512200	TRASPORTO SPAZIALE	3			
ATTIVITA' DI MAGAZZINO					
521010	MAGAZZINI CUSTODIA DEPOSITO CONTO TERZI	3			
521020	MAGAZZINI FRIGORIFERI PER CONTO TERZI	3			
522110	GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	3			
522120	GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE	3			
522130	GESTIONE DI STAZIONI PER AUTOBUS	3			
522140	GEST. CENTRI DI MOVIM MERCI E INTERPORTI	3			
522150	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE	3			
522160	ATTIVITA' DI TRAINO E SOCCORSO STRADALE	3			
522190	ALTRE ATTIV. CONNES. TRASPORTI TERRESTRI NCA	3			
522201	LIQUEF. RIGASS. GAS PER TRASP. MARIT. VIE ACQUA	3			
522209	ALTRE ATT. CONNES. TRASP. MARITTIMO VIE ACQUA	3			
522300	ATTIVITA' SERVIZI CONNESSE TRASPORTO AEREO	3			
522410	MOVIM. MERCI RELATIVO A TRASPORTI AEREI	3			
522420	MOVIM. MERCI TRASP. MARITTIMI E FLUVIALI	3			

522430	MOVIMENTO MERCI TRASPORTI FERROVIARI	3			
522440	MOVIMENTO MERCI CON ALTRI TRASPORTI TERRA	3			
522910	SPEDIZIONIERI AGENZIE OPERAZIONI DOGANA	3			
522921	INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	3			
522922	SERVIZI LOGISTICI PER LA DISTRIBUZ MERCI	3			
SERVIZI POSTALI					
531000	ATTIVITA' POSTALI OBBLIGO SERV. UNIVERSALE	11			
532000	ALTRE ATT. POSTALI NO OBBL. SERVIZIO UNIVERSALE	11			
ALLOGGIO					
551000	ALBERGHI	7	(1d)		
552010	VILLAGGI TURISTICI	7			
552020	OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8			
552030	RIFUGI DI MONTAGNA	7			
552040	COLONIE MARINE E MONTANE	8			
552051	AFFITTACAMERE CASE VACANZE BED-BREAKFAST RES.	8			
552052	ATTIVITA' ALLOGGIO CONNESSE AZIENDE AGRICOLE	7			
553000	AREE CAMPEGGIO E ATTREZZATE CAMP. ROULOTTE	4			
559010	GESTIONE DI VAGONI LETTO	3			
559020	ALLOG. STUD. LAVOR. CON SERVIZI TIPO ALBERGHI	8			
SERVIZI DI RISTORAZIONE					
561011	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE	22			
561012	ATTIVITA' DI RISTORAZ. AZIENDE AGRICOLE	22			
561020	RISTORAZ. NO SOMMINISTR. PREP. CIBI ASPOR.	23			
561030	GELATERIE E PASTICCERIE	24			
561041	GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI	29			
561042	RISTORAZIONE AMBULANTE	29			
561050	RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI	22			
562100	CATERING PER EVENTI, BANQUETING	23			
562910	MENSE	23			
562920	CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	23			
563000	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	24			
ATTIVITA' EDITORIALI					
581100	EDIZIONE DI LIBRI	11			
581201	PUBBLICAZIONE DI ELENCHI	11			
581202	PUBBLICAZIONE DI MAILING LIST	11			
581300	EDIZIONE DI QUOTIDIANI	11			
581400	EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	11			
581900	ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	11			
582100	EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	11			
582900	EDIZIONE ALTRI SOFTWARE (NO GIOCHI PER COMP.)	11			
PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE					
591100	PRODUZ CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELEVIS.	20	(1)		
591200	POST-PROD. CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELE.	20	(1)		
591300	DISTRIBUZIONE CINEMAT. VIDEO PROG. TELEVIS.	11			
591400	ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2			
592010	EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	11			
592020	EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA	11			
592030	STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	11			
PROGRAMMI E TRASMISSIONI					
601000	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	11			
602000	PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	11			
TELECOMUNICAZIONI					
611000	TELECOMUNICAZIONI FISSE	11			
612000	TELECOMUNICAZIONI MOBILI	11			
613000	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI	11			
619010	EROGAZION SERVIZI ACCESSO INTERNET (ISP)	11			
619020	POSTO TELEFONICO PUBBLICO INTERNET POINT	11			
619091	INTERMED. SERVIZI TELECOMUN. TRASMISSIONE DATI	11			

619099	ALTRE ATT. CONNESSE TELECOMUNICAZIONI NCA	11			
	PRODUZIONE SOFTWARE				
620100	PRODUZ. SOFTWARE NON CONNES. ALL'EDIZIONE	11			
620200	CONSULENZA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICA	11			
620300	GEST. APPARECC. INFORMAT. HARDWARE HOUSING	11			
620901	CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER	11			
620909	ALTR. ATT. SERV. CONNESSI TECNOL. INFORMATICA NCA	11			
	SERVIZI INFORMATICI				
631111	ELAB. ELETTRON. DATI CONTABILI, NO C.A.F.	11			
631119	ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI	11			
631120	GESTIONE DATABASE ATTIVITA' BANCHE DATI	11			
631130	HOSTING FORNIT SERVIZI APPLICATIVI ASP	11			
631200	PORTALI WEB	11			
639100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA	11			
639900	ALTRE ATT. SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA	11			
	SERVIZI FINANZIARI				
641100	ATTIVITA' DELLA BANCA CENTRALE	12			
641910	INTERMED. MONETARIA NO BANCHE CENTRALI	12			
641920	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	12			
641930	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL)	12			
641940	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12			
	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE				
642000	ATT. SOCIETA' PARTECIPAZIONE HOLDING	11			
643010	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	11			
643020	SICAV (SOC. INVESTIMENTO CAP. VARIABILE)	11			
	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI				
649100	LEASING FINANZIARIO	11			
649201	ATT. CONSORZI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	11			
649209	ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE NCA	11			
649910	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	11			
649920	ATTIVITA' DI FACTORING	11			
649930	ATTIVITA' DI MERCHANT BANK	11			
649940	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' VEICOLO	11			
649950	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	11			
649960	ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA	11			
	ASSICURAZIONI, FONDI, PENSIONI				
651100	ASSICURAZIONI SULLA VITA	11			
651200	ASSICURAZIONI DIVERSE QUELLE SULLA VITA	11			
652000	ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE	11			
653010	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE APERTI	11			
653020	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	11			
653030	ATTIVITA' FONDI PENSIONE PREESISTENTI	11			
	ATTIVITA' E SERVIZI FINANZIARI				
661100	AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI	11			
661200	NEGOZIAZIONE CONTRATTI DI TITOLI E MERCI	11			
661910	GESTIONE PAGAMENTI VIA CARTA DI CREDITO	11			
661921	PROMOTORI FINANZIARI	11			
661922	AGENTI, MED. PROCAC. IN PROD. FINANZIARI	11			
661930	ATTIV. SOCIETA' FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONE	11			
661940	ATTIVITA' DI BANCOPOSTA	11			
661950	SERVIZI TRASFERIM. DENARO-MONEY TRANSF.	11			
662100	ATT. PERITI LIQUID. INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI	11			
662201	BROKER DI ASSICURAZIONI	11			
662202	AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662203	SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662204	PROCACC. ALTRI INTERMED. DELLE ASSICURAZIONI	11			
662901	AUT. CENTRALI VIGIL. ASSICURAZ. FONDI PENS.	11			

662909	ALTRE ATT. AUSIL. ASSICURAZIONI FONDI PENS.	11			
663000	GEST. FONDI COM. INVESTIMENTO E FONDI PENS.	11			
ATTIVITA' IMMOBILIARI					
681000	COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI SU BENI PROPRI	11			
682001	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI	11			
682002	AFFITTO DI AZIENDE	11			
683100	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	11			
683200	AMM. CONDOMINI GEST. BENI IMM. CONTO TERZI	11			
LEGALE E CONTABILITA'					
691010	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	11			
691020	ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	11			
692011	SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	11			
692012	SERVIZI FORNITI RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI	11			
692013	SERVIZI DI AMMINISTR. CONTAB. TRIBUTI	11			
692014	ATTIVITA' CENTRI ASSISTE FISCALE (CAF)	11			
692015	GEST. AMMINISTR. PERSONALE CONTO TERZI	11			
692020	ATT. SOCIETA' REVIS. CERTIFIC. BILANCI	11			
692030	ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO	11			
DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZE					
701000	ATTIVITA' GEST. HOLDING-OPERATIVE	11			
702100	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE	11			
702201	CONSULENZA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE	11			
702209	ALTRE ATT. CONSUL. E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	11			
STUDI ARCHITETTI E INGEGNERI					
711100	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA	11			
711210	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	11			
711220	SERVIZI PROGETTAZ INGEGNERIA INTEGRATA	11			
711230	ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	11			
711240	CARTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMMETRIA	11			
711250	STUDIO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGN. MINER.	11			
712010	COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	11			
712021	CONTR. QUALITA' CERTIFIC. PROD. PROC. SIST.	11			
712022	TUTELA DI BENI DI PRODUZ. CONTROLLATA	11			
RICERCA SCIENTIFICA					
721100	RICERCA SVILUPPO SPERIMENT. BIOTECNOLOGIE	11			
721901	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENT GEOLOGIA	11			
721909	RICERCA SVILUP. SPERIM. ALTRE SCIENZE NAT. INGEGN.	11			
722000	RICERCA SVILUPPO SPERIM. SCIENZ. SOCIALI E UMANIST.	11			
RICERCHE DI MERCATO					
731101	IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	11			
731102	CAMPAGNE MARKETING E SERVIZI PUBBLICI	11			
731200	CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE	11			
732000	RICERCHE MERCATO SONDAGGI OPINIONE	11			
ATTIVITA' PROFESSIONALE TECNICA					
741010	DESIGN DI MODA E DESIGN INDUSTRIALE	11			
741021	DISEGNATORI GRAFICI DI PAGINE WEB	11			
741029	ALTRE ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI	11			
741030	ATTIVITA' DEI DISEGNATORI TECNICI	11			
741090	ALTRE ATTIVITA' DI DESIGN	11			
742011	ATTIVITA' DI FOTOREPORTER	11			
742012	RIPRESE AEREE CAMPO DELLA FOTOGRAFIA	11			
742019	ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE	11			
742020	LABORATORI FOTOGRAFICI SVILUPPO E STAMPA	11			
743000	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO	11			
749011	CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI	11			
749012	CONSUL. AGRARIA DA AGROTECN. PERITI AGRARI	11			
749021	CONSULENZA SICUREZ. IGIENE POSTI LAVORO	11			
749029	ALTRA ATT. CONSULENZA SULLA SICUREZZA	11			

749091	ATTIVITA' TEC. SVOLTE PERITI INDUSTRIALI	11			
749092	PREVISIONI METEOROLOGICHE	11			
749093	ALTRE ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA NCA	11			
749094	AGENZIE PROCURATORI SPETTACOLO E SPORT	11			
749099	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	11			
	SERVIZI VETERINARI				
750000	SERVIZI VETERINARI	11			
	NOLEGGIO E LEASING				
771100	NOLEGGIO AUTOVETT AUTOVEICOLI LEGGERI	3			
771200	NOLEGGIO AUTOCARRI E VEICOLI PESANTI	3			
772101	NOLEGGIO DI BICICLETTE	3			
772102	NOLO NO EQUIP. IMBARC. DI PORTO SI PEDALO	3			
772109	NOLEGG. ALTRE ATTREZZ. SPORTIVE RICREATIVE	3			
772200	NOLEGGIO VIDEO CD DVD DISCHI	13			
772910	NOLEG. BIANCH. TAVOL. LETTO BAGNO VESTIARIO	13			
772990	NOLEG. ALTRI BENI USO PERSON. NCA NO SPORT	13			
773100	NOLEGG. MACCH. ATTREZZATURE AGRICOLE	3			
773200	NOLEGG. MACCH. LAVORI EDILI GENIO CIVILE	3			
773300	NOLEGGIO ATTREZZ UFFICIO SI COMPUTER	3			
773400	NOLO MEZZI TRASPORTO MARITTIMO FLUVIALE	3			
773500	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO	3			
773910	NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	3			
773991	NOLO CONTAINER ADIBITI ALLOGGI UFFICI	3			
773992	NOLEGGIO CONTAINER DIVERSE MODAL. TRASP.	3			
773993	NOLO NO OPERAT. SOLLEV. MOVIM. MERCI	3			
773994	NOLO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	3			
773999	NOLO NO OPERATORE ALTRE ATTREZZATURE NCA	3			
774000	CONCESS. DIRITTI SFRUTT. PROPRIETA' INTELLETT.	11			
	RICERCA PERSONALE				
781000	RICERCA SELEZIONE SUPPORTO RICOLL. PERS.	11			
782000	AGENZIE FORNITURA LAVORO TEMP. INTERIN.	11			
783000	ALTRE ATT. FORNITURA GESTIONE RISORSE UMANE	11			
	SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO				
791100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	11			
791200	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	11			
799011	BIGLIETTERIA EVENTI RICREATIVI INTRATTE	2			
799019	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE	11			
799020	GUIDE ACCOMPAGNATORI TURISTICI	11			
	VIGILANZA E INVESTIGAZIONE				
801000	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	11			
802000	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	11			
803000	SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA	11			
	SERVIZI AGLI EDIFICI				
811000	SERVIZI INTEGRATI GESTIONE AGLI EDIFICI	11			
812100	PULIZIA GEN(NON SPECIALIZZATA) EDIFICI	11			
812201	STERILIZZAZIONE ATTREZZATURE MED. SANIT.	11			
812202	ALTRE ATTIV. PULIZIA EDIFICI IMPIANTI INDISTR.	11			
812910	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	11			
812991	PULIZIA LAVAGGIO AREE PUBBLICHE NEVE GHIACCIO	3			
812999	ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA NCA	11			
813000	CURA MANUTEN PAESAGGIO PARCHI GIARDINI	3			
	SUPPORTO ATTIVITA' D'UFFICIO				
821101	SERVIZI INTEGRATI SUPP. FUNZIONI UFFICIO	11			
821102	GESTIONE UFFICI TEMPORANEI	11			
821901	SPEDIZIONE PROPAGANDA COMPILAZ. INDIRIZ.	11			
821909	FOTOCOPIATURA ALTRE ATT. SUPPORTO FUNZ. UFF.	11			
822000	ATTIVITA' DEI CALL CENTER	11			
823000	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	11			

829110	ATTIVITA' DI AGENZIE DI RECUPERO CREDITI	11			
829120	AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	11			
829210	IMBALLAG. CONFEZION. GENERI ALIMENTARI	20	(1)		
829220	CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI	20	(1)		
829910	IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE	11			
829920	DISTRIBUZIONE DI LIBRI GIORNALI RIVISTE	11			
829930	GESTIONE PUBBLICI MERCATI, PESE PUBBLICHE	11			
829940	RICHIESTA CERTIFICATI DISBRIGO PRATICHE	11			
829991	SERVIZI DI STENOPIA	11			
829999	ALTRI SERVIZI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	11			
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
841110	ATTIVITA' ORGANI LEGISLATIVI ESECUTIVI	11			
841120	PIANIFICAZIO GENERALE SERVIZI STATISTICI	11			
841210	REGOL. ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'	11			
841220	REGOLAMENTAZ. ORGANISMI PREPOST. ISTRUZ.	11			
841230	REG. ORGANISM. PREPOST. PROGETTI EDILIZIA	11			
841240	REGOLAM. ORGANIS. PREPOS. SERV. RICREAT. CULT.	11			
841310	REGOLAM. AFFARI CONCERN. COMBUSTIB. ENER.	11			
841320	REGOLAM. CONCERN. AGRICOLTURA SILVIC. CACCIA PESCA	11			
841330	REGOLAM. CONCERN. INDUS. ESTRATT. RIS MIN.	11			
841340	REGOLAMEN. CONCERN. COSTRUZIONE STRADE	11			
841350	REGOLAMEN. CONCERN. COSTR. OPERE NAVIGAZIONE	11			
841360	REGOLAMEN. CONCERN. TRASP. E COMUNICAZ.	11			
841370	REGOLAMENT. CONCERN. COMMERCIO INTERNO	11			
841380	REGOLAMENT. CONCERNENTI IL TURISMO	11			
841390	REGOLAMENT. ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOM.	11			
842100	AFFARI ESTERI	11			
842200	DIFESA NAZIONALE	11			
842300	GIUSTIZIA ED ATTIVITA' GIUDIZIARIE	11			
842400	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NAZIONALE	11			
842510	ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	11			
842520	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11			
843000	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	11			
ISTRUZIONE					
851000	ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO	1			
852000	ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI	1			
853110	ISTRUZ SECOND DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE	1			
853120	ISTRUZ. SECOND. SEC. GRADO FORMA. GEN. LICEI	1			
853201	SCUOLE VELA NAVIGAZ. RILASCIANO PATENTI	11			
853202	SCUOLE VOLO CHE RILASCIANO PATENTI BREV.	11			
853203	SCUOLE GUIDA PROF. AUTISTI, AD ES. AUTOCARRI	11			
853209	ISTR. SEC. SECONDO GR. TECN. PROFES. ARTISTI	1			
854100	ISTR. FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	1			
854200	ISTRUZ. UNIV. POST-UNIV. ACCADEMIE E CONSER.	1			
855100	CORSI SPORTIVI E RICREATIVI	1			
855201	CORSI DI DANZA	1			
855209	ALTRA FORMAZIONE CULTURALE	11			
855300	AUTOSCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	11			
855910	UNIVERSITA' POPOLARE	1			
855920	CORSI FORMAZ DI AGGIORNAMENTO PROFES.	1			
855930	SCUOLE E CORSI DI LINGUA	1			
855990	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA	1			
856001	CONSULEN. SCOLAST. SERVIZI ORIENTAM. SCOLAS.	1			
856009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTRUZIONE	1			
ASSISTENZA SANITARIA					
861010	OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI	10		9	(2)
861020	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI	10		9	(2)

861030	ISTITUTI CLINICHE POLICLINICI UNIVERSITARI	10			
861040	OSPEDALI E CASE DI CURA LUNGA DEGENZA	10		9	(2)
862100	SERVIZI STUDI MEDICI MEDICINA GENERALE	11			
862201	PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE CHIRURGHI	11			
862202	AMBULAT. POLIAMBULATORI SERV. SAN. NAZ.	11			
862203	ATTIVITA' DEI CENTRI DI RADIOTERAPIA	11			
862204	ATTIVITA' DEI CENTRI DI DIALISI	11			
862205	STUDI DI OMEOPATIA E DI AGOPUNTURA	11			
862206	CENTRI DI MEDICINA ESTETICA	11			
862209	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALIST. POLIAMBULATORI	11			
862300	ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	11			
869011	LABORATORI RADIOGRAFICI	11			
869012	LABORATORI DI ANALISI CLINICHE	11			
869013	LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI	11			
869021	FISIOTERAPIA	11			
869029	ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIP. NCA	11			
869030	ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI	11			
869041	ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI TRICOLOGICI	11			
869042	SERVIZI DI AMBULANZA, BANCHE DEL SANGUE	11			
	SERVIZI SOCIALI				
871000	STRUTTURE ASSIST. INFERMIER. RESID. ANZIANI	11			
872000	ASSIST. RESID. PER. RIT. MENTALI ABUSO STUPEF.	11			
873000	ASSISTENZA RESIDEN. ANZIANI E DISABILI	11			
879000	ALTRE STRUTT. ASSIST. SOCIALE RESIDENZIALE	11			
	ASSISTENZA SOCIALE				
881000	ASSIST. SOCIALE NON RESIDEN. ANZIANI DISAB.	11			
889100	ASILI NIDO ASSISTENZ. DIURNA MINORI DISAB.	1			
889900	ALTRE ATT. ASSISTENZA SOCIALE NON RESID. NCA	11			
	ATTIVITA' ARTISTICHE				
900101	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE	2			
900109	ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2			
900201	NOLO CON OPERATORE ATTREZZAT. MANIFESTAZ.	11			
900202	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA REGIA	11			
900209	ALTRE ATT. SUPPORT. RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2			
900301	ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI	11			
900302	CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	11			
900309	ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	11			
900400	GESTIONE TEATRI SALE STRUTTURE ARTISTICHE	2			
	BIBLIOTECHE E MUSEI				
910100	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	1			
910200	ATTIVITA' DI MUSEI	1			
910300	GESTIONE LUOGHI MONUMENTI STORICI	1			
910400	ORTI BOTANICI GIARDINI ZOOLOGICI RISERVE	1			
	ATTIVITA' DELLE LOTTERIE, SCOMMESSE, ECC.				
920001	RICEVITORIE DEL LOTTO SUPERENALOT ECC.	30			
920002	GESTIONE APPARECCHI PER VINCITE DENARO	30			
920009	ALTRE ATTIV. CONNESSE LOTTERIE SCOMMESSE	30			
	ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO				
931110	GESTIONE DI STADI	4			
931120	GESTIONE DI PISCINE	4			
931130	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4			
931190	GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA	4			
931200	ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI	1			
931300	GESTIONE DI PALESTRE	4			
931910	ENTI ORGANIZZ. SPORT PROMOZ. EVENTI SPORT	1			
931991	RICARICA BOMBOLE PER ATT. SUBACQUEE	13			
931992	ATTIVITA' DELLE GUIDE ALPINE	1			
931999	ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA	1			

932100	PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI	5			
932910	DISCOTECHE NIGHT-CLUB E SIMILI	30			
932920	GEST. STABILIMEN. BALNEARI LACUALI FLUVIALI	5			
932930	SALE GIOCHI E BILIARDI	30			
932990	ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NCA	2			
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE					
941100	ORGANIZZ DI DATORI DI LAVORO, IND. COMM.	1			
941210	ATTIVITA' DI FEDERAZ. CONSIGLI DI ORDINI	1			
941220	ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	1			
942000	SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	1			
949100	ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE ESERCIZIO CULTO	1			
949200	ATTIVITA' PARTITI ASSOCIAZIONI POLITICHE	1			
949910	ORGANIZZAZIONI TUTELA INTER. DIRITTI CITTADINI	1			
949920	ORGANIZZ. FINI CULTURALI RICREAT. HOBBY	1			
949930	ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE COMBATTENTI	1			
949940	ORGANIZZAZIONI COOPER. SOLIDAR. INTERNAZ.	1			
949950	ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	1			
949960	ORGANIZZAZIONI DIFESA ANIMALI AMBIENTE	1			
949990	ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	1			
RIPARAZIONI					
951100	RIPAR. MANUT. COMPUTER E PERIFERICHE	18			
951201	RIPAR. MANUT. TELEFONI FISSI CORD. CELL.	18			
951209	RIPAR. MANUT. ALTRE APPARECC. COMUNIC.	18			
952100	RIPARAZ. PROD. ELETTRON. CONS. AUDIO VIDEO	18			
952201	RIPAR. ELETTRDOM. E ARTICOLI PER LA CASA	18			
952202	RIPAR. ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	18			
952300	RIPAR. CALZAT. ARTICOLI VIAGGIO PELLE CUIOIO	18			
952401	RIPAR. MOBILI OGGETTI DI ARREDAMENTO	18			
952402	LABORATORI DI TAPPEZZERIA	18			
952500	RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	18			
952901	RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	18			
952902	RIPAR. ARTICOLI SPORTIVI BICI NO ARMI SPORTIVE	18			
952903	RIPARAZ. VESTIARIO NO SARTORIE	18			
952904	RIPAR. RAPIDE DUPL. CHIAVI STAMP. IMMEDI. ART. TESSILI	18			
952909	RIPAR. BENI CONSUM. PERSONALE E CASA NCA	18			
SERVIZI ALLA PERSONA					
960110	ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	20	(1)		
960120	ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE	17			
960201	SERVIZI SALONI DI BARBIERE PARRUCCHIERE	17			
960202	SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA	17			
960203	SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE	17			
960300	SERVIZI POMPE FUNEBRI ATTIVITA' CONNESSE	20	(1)		
960410	CENTRI PER BENESSERE FISICO NO TERMALI	17			
960420	STABILIMENTI TERMALI	4			
960901	SGOMBERO DI CANTINE, SOLAI E GARAGE	3			
960902	ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	17			
960903	AGENZIE MATRIMONIALI E D'INCONTRO	11			
960904	CURA ANIMALI DA COMPAGNIA NO VETERINARI	11			
960909	ALTRE ATTIVITA' SERVIZI PER PERSONA NCA	11			
ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA					
970000	ATT. FAMIG. CONVIV. ES. DAT. LAV. PER PERS. DOM.	11			
PRODUZIONE DI BENI PER LA FAMIGLIA					
981000	PROD. BENI INDIFF. USO PROPRIO E DA FAM. CONV.	20	(1)		
ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI					
990000	ORGANIZZ. ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	1			

NOTE

(1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

(1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 25

(1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 24

(1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 18

(1d) Se la struttura di albergo non ha il ristorante la categoria da assegnare è la 8

(2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; si attribuirà la categoria 9 in caso di case di cura e riposo

PARERE DEL REVISORE CONTABILE IN ORDINE A:

RICHIAMATO 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, fra l'altro della componente rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, sopprimendo contestualmente l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che istituiva il tributo Tares nell'anno 2013;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione la Tares e i precedenti prelievi (*TIA2, TIA, Tarsu*), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;

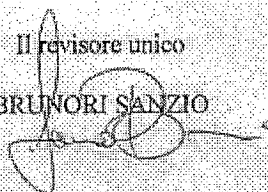
Comune di Borgo Tossignano

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, predisposto dal competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 1 commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ss. mm con DL n. 16 del 6 marzo 2014;

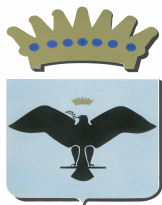
RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 il comune può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 del medesimo articolo e che nell'ambito del testo regolamentare proposto vengono disciplinate agli art. 15 e 17;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Il revisore unico
BRUNORI SANZIO



Borgo Tossignano, 07/04/2014



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 16 Del 12/05/2014	ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPONENTE RIFIUTI (TARI).
------------------------------	--

Ufficio:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 07/05/2014 IL DIRIGENTE F.to DOTT. CARAVITA ANTONIO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 07/05/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to DOTT.SSA DAZZANI STEFANIA

NOTE:

Votazione: ☐ all'unanimità approvata

☒ immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 12/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT.SSA DAZZANI STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA D'AMORE SIMONETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14/05/2014 al 29/05/2014

Borgo Tossignano, lì 14/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA D'AMORE SIMONETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Borgo Tossignano, lì 12/05/2014

SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA D'AMORE SIMONETTA

Copia conforme all'originale.

Borgo Tossignano, lì 14/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA D'AMORE SIMONETTA
